

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

STATUTO

Allegato delibera PF

n. 45/561 del 25/2/2019

STATUTO F.G.I.

Art. 1 – Costituzione

1. La Federazione Ginnastica d'Italia, di seguito denominata F.G.I., decana delle Federazioni Sportive Nazionali, fondata a Venezia il 15-17 marzo 1869 ed eretta ad Ente morale con R.D. 8 settembre 1896 n. CCCLXV, costituita per promuovere l'educazione fisica e per salvaguardare il benessere fisico e sportivo degli italiani e lo sviluppo delle attività ginnastiche dilettantistiche, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La F.G.I. è riconosciuta a fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., ed è federata a quest'ultimo. Essa non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal D.lgs. 242/1999, e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
3. La F.G.I. è affiliata agli organismi internazionali competenti: Federazione Internazionale di Ginnastica, di seguito denominata F.I.G., Unione Europea di Ginnastica, di seguito denominata U.E.G., riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., dei quali accetta ed applica statuti e regolamenti.
4. La F.G.I. è, in Italia, l'unica rappresentante delle seguenti discipline sportive dilettantistiche riconosciute dai predetti organismi internazionali – ginnastica artistica maschile (G.A.M.), ginnastica artistica femminile (G.A.F.), ginnastica ritmica (G.R.), ginnastica per Tutti (G.p.T), ginnastica aerobica (AER), trampolino elastico (T.E.), nonché dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness (S.F.) – con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, della F.I.G. e del C.I.O..
5. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
6. La F.G.I. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
7. Si applica altresì il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

Art. 2 – Durata e sede

1. La F.G.I. ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

Art. 3 – Scopo ed attribuzioni

1. La F.G.I. ha lo scopo di:



n. 45/SG del 25/2/2019

- a) disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propagandare e curare tutte le attività ginnastiche dilettantistiche e le forme ad esse correlate;
- b) sostenere le affiliate nel perseguimento delle finalità federali, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;
- c) recepire ed attuare le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività ginnastiche, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti;
- d) curare la preparazione degli atleti e la predisposizione dei mezzi idonei alla partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle altre competizioni nazionali ed internazionali;
- e) coordinare e curare l'organizzazione ed il potenziamento delle attività di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 4 – Patrimonio ed esercizio finanziario

- 1. Il patrimonio della F.G.I. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.
- 3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 4. La gestione amministrativa della F.G.I. è di competenza del Segretario Generale, ed è disciplinata da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel relativo bilancio federale ed essere utilizzate per fini istituzionali.
- 5. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi economico – patrimoniali.
- 6. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
- 7. Ove la FGI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio di esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio di esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.





n. 45/ser del 25/2/2019

8. È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

Art. 5 – Soggetti della Federazione

1. La F.G.I. è costituita da società e associazioni sportive dilettantistiche, di seguito denominate affiliate, che in Italia praticano le attività ginnastiche dilettantistiche, di cui all'art. 1, che non hanno scopo di lucro, i cui statuti e regolamenti interni devono essere ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità sono riconducibili alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento delle discipline sportive praticate.
2. L'affiliazione delle A.S. polisportive è effettuata per le sole attività sportive disciplinate dalla F.G.I.
3. Possono, inoltre, far parte della F.G.I., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano, nel settore della ginnastica, un'attività promozionale e propedeutica.
4. Agli aderenti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni relative alle affiliate con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.
5. Le affiliate sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del C.O.N.I. o, se delegato dallo stesso, da parte del Consiglio Direttivo Federale, di seguito denominato C.D.F..
Gli statuti delle affiliate nonché le loro eventuali modifiche, sono sottoposti all'approvazione del CDF se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto di quanto al riguardo previsto dalle apposite convenzioni con il C.O.N.I. e dai regolamenti attuativi.
7. Avverso le deliberazioni della F.G.I. in tema di revoca o diniego all'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. previo parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
8. L'affiliata che intende scegliere il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del codice civile deve prevedere nel proprio statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili e degli avanzi di gestione nell'attività sportiva detratta la riserva di legge.
9. L'affiliazione alla F.G.I. ha durata annuale ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 sono affiliate alla FGI a condizione che:
 - a) il proprio Statuto sia conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle





n. 45/Scg del 25/2/2019

- norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FGI;
- b) dispongano di un locale tecnicamente idoneo allo svolgimento della disciplina per la quale si richiede l'affiliazione;
 - c) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché ai fini del riconoscimento sportivo la sede sportiva sia nel territorio italiano.
11. La domanda di affiliazione, inoltrata alla F.G.I., tramite il Comitato o la Delegazione regionale competente per territorio, deve essere redatta sull'apposito modulo federale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
- a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) attestazione del versamento della quota di affiliazione secondo la normativa federale;
 - c) dichiarazione di disponibilità dell'uso di un locale tecnicamente idoneo allo svolgimento della disciplina per la quale si richiede l'affiliazione, con le modalità di cui al Regolamento Organico.
12. La domanda di affiliazione alla F.G.I. può essere presentata nel corso dell'anno. Il Comitato o Delegato regionale competente per territorio, ricevuta la domanda e la relativa documentazione, la trasmette alla F.G.I. esprimendo il proprio parere, motivato qualora sia sfavorevole. Il C.D.F., valutata la conformità dei documenti presentati e acquisito il parere dell'organo territoriale, procede, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettere d) ed e), seconda alinea, all'affiliazione della A.S. richiedente a far data dal giorno di deliberazione da parte del C.D.F. stesso.
13. Ogni anno l'affiliata procede al rinnovo dell'affiliazione versando, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico, la quota di riaffiliazione e presentando entro il 31 dicembre dell'anno precedente la documentazione richiesta, comprensiva del tesseramento di un numero minimo di 20 atleti e del tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo sociale.
14. L'affiliata che non osserva quanto previsto dal precedente comma 13 si colloca automaticamente in posizione di "morosità" per la durata di due mesi. Durante questo periodo l'affiliata non può svolgere attività federale, perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto.
L'affiliata dichiarata morosa può rinnovare l'affiliazione entro il 28 febbraio corrispondendo la quota di riaffiliazione maggiorata del 50%.
Trascorso inutilmente il periodo di morosità l'affiliata, a seguito di intimazione del C.D.F., comunicata per iscritto con la concessione di un ulteriore termine non superiore a giorni 30, persistendo l'inadempimento, cesserà di appartenere alla Federazione.
15. L'affiliata, che per cause documentate di forza maggiore, richiede di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata in aspettativa dal C.D.F. per un periodo massimo di un anno sportivo, corrispondente all'anno solare.





n. 45/scr del 25/2/2019

Durante tale periodo l'affiliata conserva la posizione esistente al momento dell'aspettativa, non può svolgere attività federale, perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto.

16. L'affiliata che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, senza riserva e a tutti gli effetti, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.G.I. nonché ogni altra disposizione degli organi federali.
L'affiliata è tenuta a mettere a disposizione della F.G.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
17. L'affiliata si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 6 – Discipline sportive associate

1. La F.G.I. può richiedere al C.O.N.I., secondo le vigenti norme in materia, il riconoscimento di "disciplina sportiva associata" per quelle organizzazioni che svolgono una attività sportiva affine alla ginnastica. La richiesta di riconoscimento è subordinata al rispetto delle procedure deliberate in materia dal C.O.N.I. stesso.
2. Le Discipline Sportive Associate sono regolamentate da propri Statuti e non godono dei diritti derivanti alle affiliate alla F.G.I. dal presente Statuto.

Art. 7 – Cessazione di appartenenza dell'affiliata alla Federazione

1. L'affiliata cessa di far parte della F.G.I. per:
 - a) scioglimento volontario;
 - b) recesso;
 - c) esclusione:
 - per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento Organico;
 - per mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
 - per revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
 - d) radiazione irrogata dagli organi di giustizia.
2. La cessazione di appartenenza alla F.G.I. comporta per l'affiliata la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:
 - a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto;
 - b) restituire i beni di proprietà della F.G.I. assegnati all'affiliata.

Art. 8 – Tesserati

1. La F.G.I. provvede al tesseramento delle seguenti persone fisiche:
 - a) gli atleti, i dirigenti e gli altri soci delle affiliate;
 - b) i dirigenti federali;





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

n. 45/59 del 25/2/2019

- c) i tecnici;
- d) gli ufficiali di gara.

Per tutte le categorie dei sopraelencati tesserati il tesseramento decorre come di seguito specificato:

- a) per coloro che si tesserano per la prima volta nel periodo 1° settembre – 31 dicembre il tesseramento stesso decorre dalla data di sottoscrizione e pagamento della tessera e sino al 31 dicembre dell'anno successivo se l'affiliata è riaffiliata per lo stesso anno;
- b) per coloro che si tesserano per la prima volta nel periodo 1° gennaio – 31 agosto il tesseramento stesso decorre dalla data di sottoscrizione e pagamento della tessera e sino al 31 dicembre dell'anno stesso.

Il rinnovo del tesseramento delle sopracitate categorie di tesserati effettuato dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, decorre dal 1° gennaio successivo ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno.

- 2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.D.F., può conferire la tessera d'onore alle persone che abbiano reso rilevanti contributi alla causa della ginnastica.
- 3. Il C.D.F. può conferire la tessera di benemerita alla persona che:
 - a) come atleta si sia particolarmente distinto in competizioni olimpiche o internazionali di rilevante importanza;
 - b) come dirigente, tecnico, giudice od altro abbia dedicato a lungo la sua attività alla F.G.I. o contribuito in misura rimarchevole alla realizzazione dei fini statutarî.
- 4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive e il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI.
- 5. L'atleta:
 - a) è inquadrato presso l'affiliata riconosciuta;
 - b) deve praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della F.G.I., del C.O.N.I., del C.I.O.; deve altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.G., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;
 - c) è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della F.G.I. e ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito;
 - d) le atlete madri possono sospendere l'attività dal secondo mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e la posizione sportiva alla data della sospensione dell'attività;
 - e) l'atleta maggiorenne, che ha acquisito una qualifica tecnica, rimane appartenente alla categoria degli atleti per quanto previsto all'art. 14 e può svolgere la funzione di tecnico in tutte le competizioni nelle quali non gareggia.
- 6. I dirigenti federali, i dirigenti societari e gli altri soci delle affiliate con esclusione dei tecnici, dei giudici e degli ufficiali di gara sono tesserati tramite l'affiliata di appartenenza.
- 7. Il tecnico:





n. 45/ser del 25/2/2019

- a) è tesserato direttamente dalla Federazione e inserito nell'elenco degli aspiranti tecnici o nell'albo dei tecnici;
- b) esercita, nella qualifica attribuitagli dalla F.G.I., la sua attività societaria e/o federale, in osservanza delle norme e degli indirizzi della F.G.I., del C.O.N.I. e del C.I.O., rispettando altresì le norme e gli indirizzi della F.I.G. purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
8. Gli ufficiali di gara:
- a) sono tesserati direttamente dalla Federazione ed inseriti nell'albo degli ufficiali di gara;
- b) partecipano allo svolgimento delle manifestazioni, nella qualifica attribuita dalla F.G.I. e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità;
- c) svolgono le loro funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
9. Il tesserato ha il diritto di partecipare alle attività nel rispetto delle norme federali.
10. E' fatto divieto per tutti i soggetti di cui al comma 1, prima alinea, lettere a) e b) di tesseramento per più di una Associazione sportiva.
E' fatto divieto per il tecnico di cui al comma 1, prima alinea, lettera c) di esercitare nell'anno solare le proprie funzioni per più di una affiliata in competizioni comprese nel calendario federale.
11. L'atleta, titolare di una unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività nelle discipline di cui all'art. 1, comma 4.
L'età minima per il rilascio della tessera è di tre anni compiuti per attività ludico-motorie previste nei programmi federali, mentre per partecipare alla attività agonistica federale occorre aver compiuto otto anni.
12. Il vincolo del tesseramento scade il 31 dicembre di ogni anno. L'atleta che ha partecipato alle gare previste al 3° livello della tabella di cui all'art. 11 ed inserite nel calendario federale delle discipline olimpiche e della Ginnastica Aerobica è vincolato all'affiliata fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
13. In occasione di manifestazioni promozionali di particolare rilevanza è consentito, su delibera del C.D.F., il rilascio, direttamente dalla Federazione, di tessere a validità temporanea che danno diritto di partecipare a tali manifestazioni senza attribuzione del diritto di voto.
14. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti anche in altre Federazioni Sportive Nazionali. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.



n. 45/ser del 25/2/2018

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

15. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare od accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate nell'ambito della FGI. Le modalità e gli ambiti di attuazione nonché le sanzioni per i casi di violazione saranno disciplinate nel Regolamento di Giustizia. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

16. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. La persona fisica cessa di appartenere alla F.G.I. per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) radiazione;
 - d) perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - e) cessazione dell'affiliazione di appartenenza.

Art. 9bis – Procedura di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

1 - Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o qualsivoglia regolamento federale.

2 - I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 10 – Organi ed organismi nazionali della F.G.I.

La struttura federale è composta da:

1. Organi centrali:





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

n. 45/56 del 25/2/2019

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Federale;
- c) il Presidente della Federazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Segretario Generale;
- f) la Commissione federale di garanzia;
- g) l'Ufficio del Procuratore federale.

2. Organi territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente del Comitato Regionale;
- d) il Delegato Regionale;
- e) l'Assemblea Provinciale;
- f) il Consiglio Provinciale;
- g) il Presidente del Comitato Provinciale;
- h) il Delegato Provinciale.

3. Organi di giustizia:

- a) il Giudice sportivo nazionale;
- b) il Giudice sportivo territoriale;
- c) il Tribunale federale;
- d) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

4. Organismi:

La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali.

5. I componenti degli organi della F.G.I., ad eccezione dell'Assemblea Nazionale e fatto salvo quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per l'Ufficio del Procuratore Federale e per gli Organi di Giustizia, restano in carica quattro anni, corrispondenti al ciclo olimpico e sono rieleggibili per più mandati salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

I componenti degli organi centrali eletti e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in alcuna Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Non si computa a tali fini, il mandato che ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali. Le funzioni dei componenti degli altri organi sono esercitate a titolo gratuito, salve le indennità previste per il Presidente federale, per i componenti del C.D.F., del





n. 45/56 del 25/2/2019

Collegio dei Revisori dei conti e della Commissione Federale
di Garanzia, e salvo il rimborso delle spese.

Art. 11 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.G.I., ed è composta dagli aventi diritto a voto. Come tale esamina e delibera su tutte le attività relative alla vita federale indicando, ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi, per il raggiungimento dei fini statutari.
- 1bis. Hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
 - a) i Presidenti onorari della F.G.I.;
 - b) il Presidente della F.G.I.;
 - c) i componenti del C.D.F.;
 - d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) i componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
 - f) i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.G.I. risulta affiliata;
 - g) i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali, partecipanti nella loro specifica funzione, ed i Delegati regionali;
 - h) i rappresentanti dell'affiliata che non hanno maturato il diritto di voto.
3. La partecipazione all'Assemblea con diritto di voto, nella quantità riportata dalla tabella, è riconosciuta alle affiliate di cui al precedente comma 1 bis che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4 ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FGI.
All'affiliata che ha svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali è riconosciuto il voto di base (1° livello della tabella).

All'affiliata che ha svolto, in una o più discipline sportive, attività agonistica stabilita nel calendario federale, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo, sono attribuiti i voti plurimi (2° e 3° livello della tabella). Ai fini Assembleari all'affiliata non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle affiliate aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna





n. 45/54 del 25/2/2019

affiliata potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Nel caso in cui vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna affiliata di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

Voti 1	1° livello Voto di base					
	Attività sportiva			Prevista nel programmi federali		
Discipline sportiva	ARTISTICA MASCHILE	ARTISTICA FEMMINILE	RITMICA	GINNASTICA PER TUTTI	AEROBICA	TRAMPOLINO
2° livello voti plurimi						
Voti 1	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale
Voti 2	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale, Nazionale e Internazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale
3° livello voti plurimi						
Voti 4	Interregionale	Interregionale	Interregionale		Assoluti ed Internazionali	Assoluti ed Internazionali
Voti 6	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Campionati Europei Junior		Coppa del Mondo Camp. Mondiali Campionati Europei Junior e Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Junior e Senior
Voti 8	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior			
Voti 9	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici			Giochi Olimpici

Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa disciplina e all'affiliata spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse discipline sono cumulabili, purché conseguiti con atleti diversi. Sono cumulabili i voti conseguiti nelle gare di squadra con atleti della stessa affiliata che abbiano gareggiato in altre discipline.

Nel caso in cui una affiliata svolga esclusivamente attività agonistica di 2° e/o 3° livello, dei voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.

Ai fini dell'assegnazione dei voti va considerata l'attività sportiva ed agonistica dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea.

4. I voti acquisiti dall'atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti all'affiliata che lo ha in prestito. Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla società di appartenenza.

5. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo della stessa affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altre affiliate, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi 5 bis e 6.

5. bis Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, nel rispetto delle modalità di cui al comma successivo, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento del Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:





n. 45/16 del 25/2/2019

1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

2, fino a 400 associazioni e società votanti;

3, fino a 800 associazioni e società votanti;

4, fino a 1500 associazioni e società votanti;

5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

6. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee federali a tutti le affiliate che non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione.

Partecipano inoltre all'Assemblea, con diritto di voto singolo:

a) gli 84 rappresentanti degli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività, o relativi sostituti, eletti in numero di uno per ogni singola regione e i rimanenti in proporzione al numero degli atleti maggiorenni tesserati nella regione stessa, in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84 rappresentanti totali o loro sostituti;

b) gli 84 rappresentanti dei tecnici regolarmente tesserati ed in attività perché inseriti nell'albo dei tecnici o relativi sostituti eletti in numero di uno per ogni singola regione ed i rimanenti in proporzione al numero dei tecnici tesserati appartenenti alla regione stessa, inseriti nell'albo dei tecnici, in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84 rappresentanti totali o loro sostituti.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

7. L'Assemblea è indetta in via ordinaria dal C.D.F., convocata con atto formale adottato dal Presidente, e si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi:

a) discute sulla relazione relativa alla gestione federale;

b) fissa le direttive generali dell'attività federale;

c) conferisce le tessere d'onore;

d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, viene





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

n. 45/59 del 25/2/2019

indetta in via ordinaria dal C.D.F., e convocata con atto formale adottato dal Presidente, l'Assemblea elettiva.

Essa procede all'elezione:

- a) del Presidente della F.G.I.;
- b) dei componenti del C.D.F.;
- c) del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

Nomina i Presidenti onorari.

L'Assemblea elettiva provvede alla approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

8. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato agli aventi diritto a voto almeno trenta giorni ed in caso di assemblea elettiva almeno sessanta giorni, prima della data della riunione. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

Esso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'elenco delle affiliate con diritto di voto, i voti a ciascuno di essi assegnati e l'elenco dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto di voto.

- 8 bis. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito Internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. L'Assemblea è aperta ufficialmente dal Presidente della F.G.I. o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario, che informa la stessa, su indicazione della Commissione verifica poteri, sul numero degli aventi diritto a voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili.

Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere il proprio Presidente, che può essere anche scelto al di fuori dei suoi componenti, un vicepresidente e tre scrutatori. Essi assumono tutti i poteri assembleari fino al termine dei lavori. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea; il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

10. L'Assemblea, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto, computandosi il numero delle affiliate presenti anche per delega, con esclusione di atleti e tecnici, a condizione che rappresentino altresì almeno la metà di tutti i voti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione





n. 45/SG del 25/2/2019

qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto e dei voti rappresentati.

Per le sole assemblee elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto di voto, computandosi a tal fine il numero delle affiliate presenti anche per delega, con esclusione di atleti e tecnici, e non il numero di voti.

11. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le affiliate e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di altra Assemblea.

Art. 12 – Votazioni nelle Assemblee

1. Le votazioni, nelle Assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono:
- a) per alzata di mano e controprova;
 - b) per appello nominale;
 - c) per mezzo di strumenti elettronici;
 - d) per scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20% degli aventi diritto di voto.

E' ammessa la votazione per acclamazione solo per il conferimento della tessera d'onore, per la nomina dei Presidenti onorari, nonché per l'elezione degli scrutatori, del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea.

La votazione per acclamazione richiede l'unanimità.

2. Le elezioni alle cariche federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale votazione deve effettuarsi disgiuntamente dalle altre per quanto riguarda il Presidente della F.G.I. ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
4. Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 13 – Assemblea Nazionale straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal C.D.F.;
 - d) disporre lo scioglimento della F.G.I.;
 - e) nominare i liquidatori e fissarne i poteri;
 - f) approvare a norma dell'art. 15, comma 8, lett. c), il bilancio di esercizio annuale nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione del bilancio stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In questo caso





n. 45/56 del 25/2/2019

l'assemblea è composta dai soli rappresentanti delle affiliate con esclusione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più una delle affiliate aventi diritto di voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del C.D.F. o a seguito di richiesta motivata della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni, aventi diritto di voto per la nomina dei rappresentanti di cui all'art. 11, comma 6, lettere a) e b).

2. Essa è indetta dal C.D.F., e convocata con atto formale del Presidente della F.G.I. o di altri come statutariamente determinato, e celebrata nel termine improrogabile di novanta giorni dalla richiesta di convocazione o dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo Statuto, ed effettuata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 14 – Elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. Presso ogni Comitato Regionale o Delegazione Regionale, entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti nazionali degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e dei rappresentanti nazionali dei tecnici tesserati e loro sostituti in applicazione del comma 6 dell'art. 11.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e dei rappresentanti dei tecnici e loro sostituti si terranno in uno stesso giorno presso le sedi dei Comitati e Delegazioni Regionali.
3. La convocazione degli atleti e dei tecnici sarà fatta mediante avviso pubblicato sulla Rivista federale, o sul sito internet ed affisso nelle sedi dei Comitati e Delegazioni Regionali almeno trenta giorni prima della data stabilita.
4. Le urne dovranno rimanere aperte almeno per sei ore.
5. Gli atleti tesserati in attività, maggiorenni alla data di celebrazione delle elezioni ed i tecnici tesserati inseriti nell'albo dei tecnici hanno diritto a un voto singolo a persona che esprimeranno nelle elezioni che si terranno presso il Comitato o Delegazione regionale di appartenenza della società in cui si sono tesserati gli atleti, e di residenza per i tecnici.
6. Al fine di comporre le liste per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, la candidatura deve risultare pervenuta alla Federazione nel termine e nelle modalità stabilite dal Regolamento Organico.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentanti. Ogni atleta tesserato in attività, maggiorenne alla data di celebrazione dell'elezione, oltre al proprio voto, può essere in



n. 45/SG del 25/2/2019

possesso di altre due deleghe di atleti maggiorenni tesserati nella stessa affiliata.

Ogni tecnico tesserato, inserito nell'albo dei tecnici, oltre al proprio voto, può essere in possesso di due deleghe di altri tecnici residenti nella stessa Regione.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo federale

1. Il Consiglio Direttivo Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il C.D.F. è composto:

- a) dal Presidente della F.G.I. che lo presiede;
- b) da dieci consiglieri di cui:
 - sette eletti in rappresentanza delle affiliate;
 - uno eletto nella categoria degli atleti;
 - una eletta nella categoria delle atlete;
 - uno eletto nella categoria dei tecnici.

Sono altresì invitati alle riunioni del Consiglio federale i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

2 bis - Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissato in dodici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di duemila, ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.

2 ter - Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di consiglieri di genere diverso in misura non inferiore a un terzo del totale dei consiglieri. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

3. I componenti del C.D.F. sono eletti:

- a) il Presidente, da tutti i rappresentanti delle affiliate di cui all'art. 11 comma 3, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
- b) i sette componenti in rappresentanza delle affiliate, dai Presidenti delle affiliate di cui all'art. 11, commi 1 bis e 3;
- c) i due componenti degli atleti e delle atlete, dai rappresentanti degli atleti;
- d) il componente dei tecnici dai rappresentanti dei tecnici.

4. Per concorrere alla elezione nel C.D.F. occorre:

- a) per i sette componenti in rappresentanza delle affiliate :
 - possedere i requisiti generali di cui all'art. 23, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;
 - depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola;
- b) per i due atleti:
 - possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 23 e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;



n. 45/SG del 25/2/2019

- essere in attività ovvero se non più in attività essere stato tesserato in qualità di atleta alla F.G.I. per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- aver preso parte nell'ultimo decennio a competizioni previste nel 3° livello della tabella di cui all'art. 11, comma 3;
- depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola;

c) per il tecnico:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 23 e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;
- essere in attività, iscritto nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici, ovvero, se non più in attività, essere stato tesserato in qualità di tecnico per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola.

4bis. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

4ter. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili. E' possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea.

5. In sede di Assemblea Nazionale risultano eletti nel C.D.F. i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di voti, salvo il rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 ter. In caso di parità precede:

- a) per i sette componenti in rappresentanza delle affiliate, chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età;
- b) per i rappresentanti degli atleti, il candidato più anziano di età;
- c) per il rappresentante dei tecnici, chi è in attività con maggior anzianità di iscrizione nella raccolta nominativa dei quadri tecnici. Nel caso di ulteriore parità, o nel caso che tra i pari voti non ci siano tecnici/tecniche in attività, precede il più anziano di età.

Per una maggiore rappresentatività sul territorio nazionale non possono far parte del C.D.F. più di un componente tesserato della stessa regione per ogni categoria ad esclusione del





n. 45/SG del 25/2/2019

Presidente e fatta salva la necessità del rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 ter.

Per gli atleti/e la categoria si intende unica.

Qualora gli eletti siano più di uno saranno esclusi coloro che hanno ottenuto nelle rispettive categorie minor numero di voti.

Gli atleti ed il tecnico eletti componenti del C.D.F. sono deputati per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

6. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del C.D.F. in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione chiamando a farne parte il primo – ed i successivi – dei non eletti, in ordine di graduatoria, con il rispetto della rappresentatività regionale di cui al precedente comma 5, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto della rispettiva graduatoria.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si procederà alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del C.D.F., potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla F.G.I. dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata una Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti originariamente eletti vi è la decadenza del C.D.F. e del Presidente al quale spetta l'ordinaria amministrazione e la convocazione, entro 30 giorni dall'evento, dell'Assemblea Nazionale straordinaria da effettuarsi nei successivi sessanta giorni.

Nei suddetti casi di nuove elezioni vengono riconvocati gli atleti ed i tecnici per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 11, comma 6, lettere a) e b).

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.

La decadenza del C.D.F. e del Presidente non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti né agli organi di giustizia, che comunque restano in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico.

Il consigliere federale che risulta assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

7. Il C.D.F. deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Il C.D.F. decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

8. Il C.D.F.:





n. 45/SGI del 25/2/2009

- a) dirige ed amministra l'attività federale, determinandone i programmi anche in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale, e curandone l'attuazione;
- b) elegge fra i suoi componenti, nella sua prima riunione, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
- c) approva, annualmente :
 - i bilanci programmatico e di esercizio entro i termini stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI;
 - le variazioni in corso di esercizio.

Essi devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la prescritta approvazione. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio di esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea delle sole società affiliate per deliberare sull'approvazione dello stesso;

- d) delibera, se delegato dal C.O.N.I., in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle affiliate e di esclusione ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lettera c);
 - e) emana:
 - i regolamenti federali.
- Di essi i Regolamenti attuativi dello Statuto contenenti norme di carattere pubblicistico ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina, devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I.;
- le modalità di attuazione in materia di affiliazione, tesseramento e cancellazione delle affiliate ;
 - f) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle affiliate ;
 - g) nomina:

- il Procuratore federale ed i Sostituti procuratori ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;
- il Giudice sportivo nazionale e il Giudice sportivo territoriale ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;
- i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;
- i componenti della Commissione federale di garanzia ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;
- i componenti della Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9;
- i componenti delle commissioni federali, di cui possono far parte esperti anche non tesserati;
- i Delegati Regionali e Provinciali laddove non siano stati istituiti i Comitati Regionale e Provinciale, provvedendo, se necessario, alla loro revoca;
- il Revisore dei conti presso i Comitati Regionali nel caso di attribuzione agli stessi di autonomia amministrativo contabile;



- il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- gli Ufficiali di gara per i Campionati Europei, Mondiali, Olimpiadi;
- esperti, anche non tesserati, per incarichi professionali o di consulenza, determinandone i contenuti e la durata e fissando l'entità dei compensi;
- h) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte dei Consigli territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un commissario il quale, entro sessanta giorni dalla nomina, indice l'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi sciolti. Nel caso in cui il suddetto termine risulti insufficiente il C.D.F. può rinnovare il mandato al Commissario per un ulteriore periodo di pari durata;
- i) segue, stimola ed agevola l'attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli stessi;
- l) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno della Assemblea Nazionale Ordinaria e di quella Straordinaria;
- n) propone:
 - all'Assemblea Nazionale la nomina a Presidente onorario F.G.I. del Presidente uscente;
 - le candidature dei rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la F.G.I.;
- o) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all'art. 16, comma 1, lettera c);
- p) delibera in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti; tali provvedimenti non si applicano per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.
- q) dispone la pubblicazione della rivista ufficiale della F.G.I.;
- r) decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata agli organi di controllo e a quelli di giustizia.

Art. 16 – Il Presidente della F.G.I.

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente:
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di





n. 45/SE del 25/2/2019

nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente della F.G.I. inoltre:
 - a) ha la rappresentanza legale della F.G.I.;
 - b) convoca e presiede le riunioni del C.D.F. e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
 - c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.D.F. con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
 - d) delibera i provvedimenti di grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena e purché non riguardi sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Se la grazia è riferita ad una sentenza di radiazione, occorre siano trascorsi almeno cinque anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva;
 - e) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Presidente della F.G.I. è eletto in ogni caso dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
5. Per concorrere alla elezione a Presidente, occorre possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, non essere incorsi in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità previste dallo stesso articolo e presentare la propria candidatura con la procedura e nel termine di cui all'art. 15, comma 4, lettera a).
6. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.
In caso di impedimento non temporaneo del Presidente, l'intero C.D.F. decade. Il Vice Presidente Vicario assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi sessanta giorni, per provvedere alla elezione del Presidente e dei dieci membri del C.D.F.
Qualora l'impedimento definitivo del Presidente sia susseguente a quello temporaneo, il Vice Presidente Vicario prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini stabiliti per le elezioni su indicate.
7. In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del C.D.F. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.



n. 45/54 del 25/2/2019

8. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.D.F. tesserati od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità di intervento.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio nel caso di cessazione dalla carica sarà sostituito dal primo dei non eletti.

2. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.

3. Per la sostituzione e la decadenza si rinvia alle norme del Codice Civile.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile e, in particolare,

- a) accerta la regolare tenuta della contabilità della FGI;
- b) verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- c) redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
- d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

I membri effettivi del Collegio devono essere obbligatoriamente invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale delle riunioni sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FGI.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della FGI o di suoi singoli componenti devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 bis – Segretario Generale e Segreteria federale

1. Il Segretario generale provvede alla gestione amministrativa della federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere la Segreteria e gli Uffici Federali.

Il personale addetto agli stessi uffici dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli stessi.

2. Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi nazionali.





n. 45/SC del 25/2/2019

3. Il Segretario della Federazione è, di diritto, Segretario delle Assemblee nazionali e del Consiglio direttivo federale e redige i verbali delle riunioni degli Organi predetti.
4. Il Segretario della Federazione non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale nazionale.

Art.17 ter – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 17 quater – Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

n. 45/56 del 25/2/2019

- e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e di tre Sostituti Procuratori.
 3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
 4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
 5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
 6. Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
 7. I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore Federale in caso di impedimento.
 8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 17 quinquies – Nomina e attribuzioni dell'ufficio del procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Aggiunto o Sostituti Procuratori federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.





Art. 18 – Principi generali di giustizia

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, delle affiliate e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 2bis. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
3. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, le affiliate e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
6. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
8. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
9. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 6.



10. I giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FGI.
12. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
13. La giustizia della F.G.I. è amministrata in base ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia sportiva, al Regolamento di Giustizia e Disciplina adeguato ai principi di giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
14. Devono, altresì, essere disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre e deve essere sancita la immediata esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
15. Il provvedimento di sospensione cautelare, la cui durata non può superare i 60 giorni, può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito a seguito di istanza delle parti come disciplinato nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.
16. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 19 – Pubblicazione e trasmissione delle decisioni e degli altri atti

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
2. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.



Art. 20 – Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

1. Presso la Federazione sono istituiti il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, i Giudici sportivi territoriali sono tre e si compongono di un componente effettivo e un componente supplente per ciascuna delle seguenti Aree: Area Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna), Area Centro (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Lazio, Sardegna) e Area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).
2. I Giudici sportivi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice Sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale secondo la ripartizione per aree di cui al precedente comma 1.

Art. 20 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 20 ter – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello





n. 45/SG del 25/2/2019

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di cinque componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 20 quater – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 20 quinquies – Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può





essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono di sei componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 20 sexies – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 20 septies – Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 21 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti le affiliate e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione del norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 22 – Arbitrato federale

1. Le affiliate e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non





n. 45/56 del 25/2/2019

- rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
 4. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia federale, il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
 5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 23 – Requisiti – Eleggibilità

1. Per l'eleggibilità alle cariche federali elettive, salvo in generale quanto ulteriormente previsto dal presente Statuto, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere compiuto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- I candidati alle cariche federali devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Sono esclusi dall'obbligo del tesseramento i componenti Collegio dei Revisori dei conti e degli organi di giustizia.
2. È ineleggibile alle cariche federali:



- chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- colui che ha come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.G.I.;
- chi abbia in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
- chi sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FGI.

Art. 24 – Incompatibilità

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, l'Ufficio del Procuratore federale e la Commissione Federale di Garanzia, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale e territoriale nell'ambito della F.G.I. ed in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
2. La carica di Presidente federale e di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile, nell'ambito della F.G.I., con qualunque altra carica federale, nazionale, territoriale e sociale.
3. La carica di componente degli organi territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. .
4. I tecnici eletti nel C.D. F., durante il compimento del loro mandato, non possono svolgere incarichi federali remunerati.
5. Il tesserato come Presidente o dirigente di affiliata non può essere iscritto nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici o appartenere all'ordinamento del corpo giudicante.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 25 – Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.





Art. 26 – Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali

1. I Presidenti dei Comitati ed i Delegati Regionali, riuniti su convocazione del Presidente della F.G.I., costituiscono la Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali.
2. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività regionali.
3. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali può altresì essere convocata dal Presidente della F.G.I. su richiesta di almeno la metà dei Presidenti e Delegati Regionali, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere.

Art. 27 – Organi territoriali della F.G.I.

1. Nelle regioni che hanno almeno dodici affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale.Nelle regioni che hanno meno di dodici affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Regionale.
3. Nelle province che abbiano almeno venticinque affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Provinciale.
4. Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) il Presidente del Comitato Provinciale.
5. Nelle province che hanno meno di venticinque affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Provinciale.
6. Le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta svolgono, con autonomia, funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.
7. Gli organi territoriali della F.G.I., ad eccezione delle Assemblee regionale e provinciale, durano in carica quattro anni con scadenza concomitante con gli organi nazionali.
8. Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.D.F. autonomia contabile. In tal caso deve essere nominato dal C.D.F. un Revisore dei conti iscritto nel registro dei Revisori contabili.

Art. 28 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta delle affiliate aventi diritto di voto con sede nel territorio regionale.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
 - a) i componenti degli organi nazionali residenti nella regione;
 - b) il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti e Delegati Provinciali;
 - c) i titolari di tessere d'onore residenti nella regione.





n. 45/SG del 25/2/2019

3. Per la partecipazione all'Assemblea delle affiliate con diritto di voto, valgono le norme che disciplinano l'Assemblea Nazionale. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe devono essere rilasciate secondo le modalità di cui al precedente art. 11, comma 6.

4. L'Assemblea in via ordinaria deve tenersi entro il 1 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale ed è indetta dal Consiglio Regionale e convocata con atto formale del Presidente Regionale, almeno sessanta giorni prima dell'effettuazione, per:

- a) discutere sulla relazione relativa alla gestione federale regionale;
- b) rinnovare le cariche elettive.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:

- a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Regionale;
- b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio;
- c) nei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile nel caso di parere negativo sul bilancio del revisore dei Conti o nel caso di mancata approvazione del bilancio stesso da parte del C.D.F.

4bis. Per le modalità di convocazione si applicano agli artt. 11, comma 8, e 15, comma 4bis. Le candidature a Presidente Regionale e a componente il Consiglio Regionale devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno quaranta giorni precedenti l'elezione. Per quanto compatibili, si applicano altresì gli artt. 11, comma 8bis, e 15, comma 4bis.

5. Le operazioni della verifica dei poteri sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dal Consiglio Regionale tra i dirigenti di affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Le operazioni di scrutinio per le votazioni sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dall'Assemblea, tra i soggetti che non sono candidati alle cariche regionali.

6. Il Presidente, i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme e le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale per la parte applicabile.





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

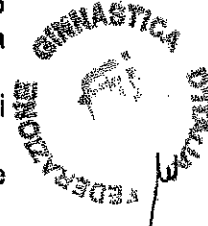
n. 45/54 del 25/2/2019**Art. 29 – Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente del Comitato Regionale che lo presiede;
 - b) da cinque componenti se il numero delle Società votanti è pari o inferiore a quaranta; da otto componenti se il numero delle Società votanti è superiore a quaranta.
2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti:
 - a) per il Presidente:
 - valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) e all'art. 16, commi 2 e 3, in quanto applicabili;
 - b) per i componenti del Consiglio Regionale:
 - valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a) in quanto applicabili.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

3. Il Consiglio Regionale:
 - a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - b) coordina l'attività dei Consigli Provinciali e dei Delegati Provinciali, territorialmente di competenza;
 - c) predispone programmi di attività per ogni disciplina ginnastica praticata nella regione, in cooperazione con i Comitati e i Delegati Provinciali, verificandone la compatibilità finanziaria e li trasmette alla F.G.I. per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi;
 - d) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
 - e) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
 - f) segnala al C.D.F. i nominativi per la nomina dei Delegati Provinciali;
 - g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
 - h) nomina:
 - il vicepresidente del Comitato Regionale;
 - il segretario del Comitato Regionale;
 - il/i direttori tecnici regionali ed i collaboratori;
 - i) in caso di autonomia amministrativo contabile del Comitato procede annualmente all'approvazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del C.D.F.;
 - l) assolve agli altri compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.D.F., in quanto applicabili.

Art. 30 – Il Presidente del Comitato Regionale



Allegato delibera PF

n. 45/16 del 25/2/2019

1. Il Presidente del Comitato Regionale:
 - a) rappresenta la F.G.I. nell'ambito del territorio di competenza;
 - b) amministra, unitamente al Consiglio Regionale e secondo specifiche disposizioni del C.D.F., i fondi di spettanza del Comitato Regionale e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;
 - c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Regionale;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - e) ha la rappresentanza federale negli organismi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del C.O.N.I.;
 - f) può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
 - g) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano di nomina. In caso di parità dal più anziano di età.
3. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 5.

Art. 31 – Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Comitato Regionale, il C.D.F. procede alla nomina, di un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale.
Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
2. Il Delegato Regionale rimane in carica per un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Regionale.
3. La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 32 – L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è l'organo territoriale della F.G.I. ed è costituita dalle A. S. aventi diritto di voto con sede nel territorio provinciale.
2. A ciascuna affiliata è riconosciuto il solo voto di base per la partecipazione all'Assemblea. In presenza di almeno 20 affiliate con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega con l'esclusione di delega ad altra Società.
3. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche deve tenersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi





n. 45/54 del 25/2/2019

Olimpici estivi e comunque almeno sette giorni prima dell'Assemblea Regionale elettiva.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:

- a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Provinciale;
- b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale almeno quindici giorni prima dell'effettuazione.

All'Assemblea può assistere un rappresentante del Consiglio Regionale.

Per le operazioni della verifica dei poteri, la cui nomina della Commissione compete al Consiglio Provinciale, e di scrutinio per le votazioni, valgono le norme di cui all'art. 29, comma 5.

4. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

Art. 33 – Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è composto:
 - a) dal Presidente del Comitato Provinciale che lo presiede;
 - b) da quattro componenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti dalle affiliate con sede nel territorio della provincia e la votazione avviene nel seguente ordine:
 - a) il Presidente: risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti;
 - b) i componenti del Consiglio Provinciale: ogni affiliata può esprimere un massimo di preferenze corrispondente agli eleggibili e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.
3. Per concorrere alla elezione i candidati devono:
 - a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, e non essere incorsi in alcuna forma di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;
 - b) depositare presso il Comitato Regionale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.
4. Il Consiglio Provinciale:
 - a) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
 - b) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;
 - c) assolve i compiti che gli vengono affidati dal C.D.F. e dal Comitato Regionale.
5. Alle riunioni del Consiglio Provinciale può assistere il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato.



n. 45/SG del 25/2/2019

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme previste per il Consiglio Regionale in quanto applicabili.

Art. 34 – Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
 - b) assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato Provinciale;
 - c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Provinciale;
 - d) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio Provinciale più anziano di età. In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, il componente più anziano di età assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni per procedere all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Provinciale.

Art. 35 – Il Delegato Provinciale

1. Nelle province in cui non è istituito il Comitato Provinciale, i C.D.F. procede alla nomina di un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, secondo le direttive del Comitato Regionale ed in collaborazione con lo stesso, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Provinciale. Egli ha anche la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla Federazione, negli organismi a livello provinciale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative del C.O.N.I.
2. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. Il Delegato Provinciale rimane in carica per un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Provinciale.
La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 36 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno un decimo degli aventi diritto di voto.
2. Il C.D.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro trenta giorni l'Assemblea Nazionale, in sessione straordinaria, da celebrarsi entro i successivi trenta giorni.
3. Il C.D.F. può anche indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'Assemblea Nazionale in sessione





n. 45/SC del 25/2/2019

straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'Assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresenti almeno i tre quarti di tutti i voti assegnati. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto di voto che rappresenti la maggioranza di tutti i voti assegnati.
In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno i 2/5 di tutti i voti assegnati e per la loro approvazione il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.
6. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

Art. 37 – Norme integrative

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.D.F. e, in seconda istanza, al Tribunale Federale.
2. Per tutto quanto non contemplato nello Statuto della F.G.I. e nei conseguenti regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia, del Codice della Giustizia Sportiva e le norme ed i Principi Fondamentali degli Statuti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, emanati dal C.O.N.I.

Art. 38 – Norma transitoria

1. Il computo dei mandati di cui all'art. 10, comma 5, 3^a alinea si effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del C.O.N.I. tenutesi entro il 30 giugno 2005.
2. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
3. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la





Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 11, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024,.
5. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 10, comma 5, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
6. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 16, comma 4, la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.
2. La disposizione di cui all'art. 4, comma 8, del presente Statuto entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato delibera PF

n. 45/16 del 25/2/2019

Sommario

Art. 1 – Costituzione	1
Art. 2 – Durata e sede.....	1
Art. 3 – Scopo ed attribuzioni	1
Art. 4 – Patrimonio ed esercizio finanziario	2
Art. 5 – Soggetti della Federazione.....	3
Art. 6 – Discipline sportive associate.....	5
Art. 7 – Cessazione di appartenenza della A.S. alla Federazione	5
Art. 8 – Tesserati	5
Art. 9 – Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione	8
Art. 10 – Organi ed organismi nazionali della F.G.I.....	8
Art. 11 – Assemblea Nazionale.....	10
Art. 12 – Votazioni nelle Assemblee	14
Art. 13 – Assemblea Nazionale straordinaria	14
Art. 14 – Elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici	15
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo federale	16
Art. 16 – Il Presidente della F.G.I.	20
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti.....	22
Art. 17 bis – Segretario Generale e Segreteria federale	22
Art. 17 ter – Commissione federale di garanzia.....	23
Art. 17 quater – Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale	23
Art. 17 quinquies – Nomina e attribuzioni dell'ufficio del procuratore federale	24
Art. 18 – Principi generali di giustizia	25
Art. 19 – Pubblicazione e trasmissione delle decisioni e degli altri atti	26
Art. 20 – Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo	27
Art. 20 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio 27	





CONI

Copia Conforme all'Originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Allegato alla delibera PF

n. 45/56 del 25/2/2019

Art. 20 ter – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	27
Art. 20 quater – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio	28
Art. 20 quinquies – Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali ...	28
Art. 20 sexies – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio	29
Art. 20 septies – Procedimenti in materia di doping	29
Art. 21 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport	29
Art. 22 – Arbitrato federale	29
Art. 23 – Requisiti – Eleggibilità	30
Art. 24 – Incompatibilità	31
Art. 25 – Requisiti di onorabilità e professionalità	31
Art. 26 – Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali	32
Art. 27 – Organi territoriali della F.G.I.	32
Art. 28 – Assemblea Regionale	32
Art. 29 – Il Consiglio Regionale	34
Art. 30 – Il Presidente del Comitato Regionale	34
Art. 31 – Il Delegato Regionale	35
Art. 32 – L'Assemblea Provinciale	35
Art. 33 – Il Consiglio Provinciale	36
Art. 34 – Il Presidente del Comitato Provinciale	37
Art. 35 – Il Delegato Provinciale	37
Art. 36 – Modifiche allo Statuto	37
Art. 37 – Norme integrative	38
Art. 38 – Norma transitoria	38
Art. 39 – Entrata in vigore	39

